



## PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale – Servizio rifiuti

U.O. rifiuti speciali

**OGGETTO:** Rinnovo, fino al 30 aprile 2024, della validità dell'autorizzazione rilasciata con determinazione n. 1677/14, per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, della ditta Ferrometal S.r.l., ubicato in Viale Europa n. 7/A, nel comune di Veronella (VR).

determinazione n. 1412/19 del 30/04/2019

**Decisione** Il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona<sup>1</sup>:

1. rinnova, fino al 30 aprile 2024, la validità dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla determinazione n. 1677/14 del 30 aprile 2014, modificata a seguito variante sostanziale dell'impianto con determinazione n. 2934 del 26 luglio 2016.

2. Prende atto della “modifica non sostanziale” apportata all'impianto di cui al nulla osta rilasciato dalla Provincia con nota del 23 gennaio 2019<sup>2</sup>, modifica successivamente realizzata e collaudata.

Il rinnovo dell'autorizzazione viene rilasciato richiamando la Ditta all'osservanza di quanto contenuto negli “obblighi da rispettare” del presente provvedimento.

**Fatto** Con determinazione n. 584/08 del 28 gennaio 2008 del è stato approvato il progetto presentato dalla ditta Ferrometal S.r.l. per la realizzazione di un impianto, in procedura ordinaria, di messa in riserva, selezione e cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti speciali non pericolosi, di messa in sicurezza di veicoli fuori uso e di trattamento di RAEE, da ubicarsi in Via Europa, nel Comune di Veronella.

In data 23 maggio 2009 il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona con determinazione n. 2494/09 ha autorizzato l'esercizio dell'impianto della ditta Ferrometal di Romellini Bruno & C. S.n.c.

In data 25 ottobre 2013 la ditta Ferrometal S.r.l. trasmette<sup>3</sup> domanda di rinnovo della autorizzazione all'esercizio.

<sup>1</sup> L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, l'art. 75 del vigente statuto della Provincia e gli art. 28 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del settore ambiente, obiettivo 1, azione 3.

<sup>2</sup> Atti della Provincia prot. n. 3870 del 23/01/2019.

<sup>3</sup> Nota acquisita in data 25/10/2013 con n. 104473 del protocollo;

In data 22/11/2013 la Provincia di Verona ha avviato<sup>4</sup> il procedimento di rinnovo all'autorizzazione e ha richiesto alla ditta di integrare l'istanza presentata con i documenti necessari all'istruttoria.

In data 30 gennaio 2014<sup>5</sup> la ditta invia la documentazione relativa all'impianto che si intende modificare, richiedendo sia il rinnovo dell'autorizzazione sia la modifica sostanziale dell'impianto.

Con nota del 11 febbraio 2014 la Provincia di Verona evidenzia che la documentazione trasmessa non è adeguata all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione, in quanto riguarda l'assetto dell'impianto con la modifica sostanziale che la ditta intende realizzare, e pertanto richiede la documentazione necessaria per il rinnovo.

In data 18 febbraio 2014 la ditta trasmette<sup>6</sup> domanda approvazione e autorizzazione alla realizzazione della modifica sostanziale dell'impianto.

In data 06 marzo 2014<sup>7</sup> la Ferrometal S.r.l. trasmette la documentazione sopra richiesta, e in data 10 marzo 2014 la Provincia di Verona convoca<sup>8</sup> una riunione istruttoria al fine di valutare la documentazione trasmessa per l'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione.

La ditta in data 10 aprile 2014<sup>9</sup> trasmette il documento richiesto<sup>10</sup> nel corso della riunione istruttoria del 18 marzo 2014.

In data 30 aprile 2014 con determinazione n. 1677/14 la Provincia di Verona rinnova l'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 30 aprile 2019, rilasciata alla ditta Ferrometal S.r.l., per l'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi, e di trattamento di RAEE, ubicato in Viale Europa n. 7/A, nel comune di Veronella (VR).

In data 15 maggio 2014 il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 57, prende atto del parere dell'Osservatorio Rifiuti dell'ARPAV e accerta l'indispensabilità dell'impianto ai fini del recupero dei rifiuti.

In data 13 giugno 2014 la Provincia di Verona convoca una riunione istruttoria al fine di valutare la documentazione trasmessa dalla ditta per l'ottenimento dell'approvazione del progetto di modifica sostanziale dell'impianto in oggetto.

In data 04 settembre 2014 la ditta trasmette la documentazione integrativa richiesta nel corso della riunione istruttoria del 24 giugno 2014. Nella seduta del 24 novembre 2014 la CTPA ha valuta il progetto presentato ed esprime il parere favorevole n. 24/14.

Con determinazione n. 4913/14 del 9 dicembre 2014 approva il progetto ed autorizza la realizzazione della variante, che prospetta le seguenti modifiche a quanto autorizzato:

1. richiesta di introduzione di 8 codici CER di rifiuti appartenenti alle stesse tipologie già autorizzate;
2. rinuncia a 7 codici CER di rifiuti autorizzati ma mai introitati in impianto;
3. introduzione dell'operazione di recupero R12, e contestuale rinuncia delle operazioni di recupero R3 ed R5 sulle frazioni non metalliche;

---

<sup>4</sup>Nota del 22/11/2013 con n. 114568 del protocollo;

<sup>5</sup>Nota acquisita in data 30/01/2014 con n.9541del protocollo

<sup>6</sup>Nota acquisita in data 18/02/2014 con n. 17873 del protocollo.

<sup>7</sup>Nota acquisita in data 06/03/2014 con n. 24815 del protocollo;

<sup>8</sup>Con nota del 10/03/2014 con n. 25799 del protocollo;

<sup>9</sup>Nota acquisita in data 10/04/2014 con n. 39193 del protocollo;

<sup>10</sup>Come da verbale trasmesso con nota del 27/03/2014 con n. 32739 del protocollo;

4. modifica di layout e di conseguenza alla gestione operativa;
5. aumento della capacità annua di trattamento senza l'introduzione di nuovi macchinari;
6. conferma della quantità istantanea di rifiuti stoccabili autorizzati.

Con nota provinciale del 30 aprile 2015<sup>11</sup> sono state restituite n. 3 copie originali della polizza fidejussoria n. 606071 emessa da Elba Assicurazioni SpA firmate dalla Provincia come beneficiario, a garanzia della gestione dei rifiuti operata dall'impianto. La polizza è valida dal 30 aprile 2014 e scade in data 30 aprile 2019, anche se è valida fino al 30 aprile 2021

Con nota del 9 novembre 2015 la Ditta ha comunicato l'avvio dell'impianto in esercizio provvisorio mentre con nota del 26 aprile 2014<sup>12</sup> la Ditta ha inviato il collaudo funzionale e richiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto modificato.

Con determinazione provinciale n. 2934/16 del 26 luglio 2016 l'autorizzazione all'esercizio di cui alla determinazione n. 1677/14 del 30 aprile 2014, a seguito variante sostanziale dell'impianto, è stata modificata come da richiesta della Ditta del 26 aprile 2016<sup>13</sup>, fermo restando il contenuto della citata determinazione n. 1677/14, qualora non espressamente modificato dal provvedimento.

Con la pubblicazione della DGRV n.1400/2017 sul B.U.R. n. 90 del 19/09/2017, entrata in vigore in data 1 ottobre, è subentrato obbligo di effettuare la verifica dei piani progetti ed interventi necessitano o meno di procedere con lo studio per la Valutazione di Incidenza sui siti di Natura 2000, in conformità a quanto previsto dalla medesima deliberazione all'allegato A punto 2.1.1, fase 1), provvedendo a trasmettere gli esiti della suddetta verifica, nonché la documentazione prevista al punto 3.4, dell'allegato A alla citata DGRV 1400/2017. Si richiama in proposito la nota<sup>14</sup> provinciale del 18 dicembre 2017, inoltrata ai comuni della Provincia di Verona, in base alla quale l'espressione sulla documentazione relativa alla Valutazione di incidenza e/o della non necessita' di procedere a tale valutazione è di competenza del Comune.

Con sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018, resa in un giudizio che vedeva coinvolta la Regione Veneto, il Consiglio di Stato si è espresso in tema di *End of Waste* affermando di non condividere la tesi, sostenuta dal T.A.R. Veneto nella sentenza di primo grado, secondo cui la mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi alle procedure di recupero di determinati rifiuti non possa precludere il potere dell'Autorità competente di valutare comunque, *caso per caso*, l'eventuale rilascio delle relative autorizzazioni, nel rispetto delle quattro condizioni previste dall'art. 184-ter, co. 1 del d.lgs. n. 152/2006. Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, la Direttiva 2008/98/CE deve essere interpretata nel senso che solo lo Stato può stabilire i criteri affinché un rifiuto cessi di essere tale, in modo da garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

Con istanza in data 27 luglio 2018<sup>15</sup>, su cui si è espresso anche il Comitato Tecnico Provinciale di Valutazione Impatto Ambientale con parere di esclusione dalla

---

<sup>11</sup> Atti della Provincia prot. n. 41529 del 30/04/2015.

<sup>12</sup> Atti della Provincia prot. n. 34974 del 27/04/2016.

<sup>13</sup> Atti della Provincia prot. n. 34974 del 27/04/2016.

<sup>14</sup> Protocollo Provincia di Verona . 107057 del 18/12/2017

<sup>15</sup> Atti della Provincia prot. 45993 del 27/07/2018.

procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.<sup>16</sup>, la Ditta chiede di inserire un trituratore a valle della pressa cesoia esistente al fine di uniformarsi alle richieste delle fonderie per ottenere una materia prima più pregiata. A seguito della richiesta, viene avviato il procedimento per la modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto<sup>17</sup>.

La richiesta di cui sopra, classificata dalla Ditta come “modifica non sostanziale” ai sensi dell'art. 26 della L.R. 3/2000, comporta una modifica di layout dell'impianto di recupero mentre restano invariati il ciclo produttivo (che prevede già le fasi di pressatura e cesoiatura) e le quantità autorizzate. Alla richiesta sono allegati la valutazione previsionale di impatto acustico e l'avvallo preventivo del collaudatore.

Con nota provinciale del 21 dicembre 2018<sup>18</sup> è stato avviato il procedimento per la modifica dell'autorizzazione all'esercizio per modifica non sostanziale dell'impianto, in attesa del parere degli Enti.

Con nota del 23 gennaio 2019<sup>19</sup> la Provincia, in considerazione del fatto che gli Enti non hanno espresso osservazioni/pareri ostativi alla modifica richiesta, ha rilasciato il “nulla osta” alla realizzazione, essendo condivisibile la classificazione data dalla Ditta ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della L.R. 3/2000 di “modifica non sostanziale”, in quanto non sono previste nuove tipologie di rifiuti, non ci sono modifiche del ciclo tecnologiche mediante nuove fasi di recupero/trattamento (sono già presenti le fasi di pressatura e cesoiatura) e non risulta interessata neppure la potenzialità autorizzata.

In seguito, con nota della Ditta del 2 aprile 2019<sup>20</sup> è stato inviato il collaudo funzionale dell'impianto modificato con inserimento del trituratore.

Con nota del 26 aprile 2019<sup>21</sup> la Ditta ha trasmesso le tavole in formato cartaceo “tavola 04 stato di fatto” aggiornata all'ultimo rinnovo del 2014 e “tavola 02 stato di modifica” corrispondente al layout di riferimento per il presente provvedimento di rinnovo della validità dell'autorizzazione all'esercizio. Con l'occasione la tabella “codici e attività” è stata inoltre integrata con la normativa di riferimento per “End off Waste”.

**Motivazione** La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata dagli uffici competenti ai sensi della normativa riportata in nota<sup>22</sup>, si fonda sulla verifica della documentazione agli atti, dai quali non sono emersi motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento di rinnovo. La decisione di chiedere al proponente l'evidenza di avere effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 (secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di realizzazione del progetto, ed attualmente stabilite con DGRV 1400/2017, entrata in vigore il 1 ottobre 2017) nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, si fonda sui chiarimenti forniti dalla regione Veneto con nota del 17 novembre 2017, prot. 97789. Nello specifico, con la suddetta nota la Regione ha chiarito che, qualora nell'ambito del procedimento per il rilascio di un'autorizzazione ambientale, la Provincia rilevi il mancato adempimento della

<sup>16</sup> Verbale n. 63 della seduta del 21 settembre 2018.

<sup>17</sup> Atti della Provincia prot. n. 77649 del 21/12/2018.

<sup>18</sup> Atti della Provincia prot. n. 77649 del 21/12/2018.

<sup>19</sup> Atti della Provincia prot. n. 3870 del 23/01/2019.

<sup>20</sup> Atti della Provincia prot. n. 17773 del 02/04/2019.

<sup>21</sup> Atti della Provincia prot. n. 22354 del 26/04/2019.

<sup>22</sup> D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, Legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche.

procedura di valutazione di incidenza nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'abilitazione alla realizzazione del progetto o interventi, l'istanza è da considerarsi incompleta e la medesima amministrazione ha la facoltà di richiedere al proponente l'integrazione del provvedimento presso il soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo. Nel contempo, la decisione di concedere un tempo per produrre la suddetta evidenza (trasmettendo la documentazione specificata nella sezione "obblighi da rispettare" del presente provvedimento), si fonda sulla necessità di non aggravare i termini dei procedimenti in corso, con fase istruttoria già conclusa dagli uffici<sup>23</sup>

**Obblighi** La ditta Ferrometal S.r.l., è autorizzata per l'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi, e di trattamento di RAEE nel rispetto della normativa di settore e nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. Conferire nel proprio impianto esclusivamente i rifiuti riportati nella seguente tabella "codici e attività".

Tabella "Codici e Attività"

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	ATTIVITA' DI RECUPERO	Normativa di riferimento "End off Waste"
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12 - R13	
020110	Rifiuti metallici	R4 - R12 - R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
030101	Scarti di corteccia e sughero	R12 - R13	
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R12 - R13	
040209	Rifiuti di materiali compositi	R12 - R13	
040221	Rifiuti di fibre tessili grezze	R12 - R13	
040222	Rifiuti di fibre tessili lavorate	R12 - R13	
100202	Scorie non trattate	R12 - R13	
100210	Scaglie di laminazione	R4 - R12 - R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4 - R12 - R13	Regolamento (UE) 333/2011
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R4 - R12 - R13	Regolamento (UE) 333/2011
120103	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4 - R12 - R13	Regolamento (UE) 333/2011
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4 - R12 - R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R12 - R13	
120113	Rifiuti di saldatura	R4 - R12 - R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
150101	Imballaggi in carta e cartone	R12 - R13	
150102	Imballaggi in plastica	R12 - R13	
150103	Imballaggi in legno	R12 - R13	
150104	Imballaggi metallici	R4 - R12 - R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
150105	Imballaggi in materiale composito	R4 - R12 - R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
150106	Imballaggi in materiali misti	R4 - R12 - R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
150107	Imballaggi in vetro	R12 - R13	
150109	Imballaggi in materia tessile	R12 - R13	
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4 - R12 - R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
160116	Serbatoi per gas liquido	R4 - R12 - R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
160117	Metalli ferrosi	R4 - R12 - R13	Regolamento (UE) 333/2011

<sup>23</sup> Ovvero nel caso in cui siano già state formalmente richieste le integrazioni documentali.

160122	Componenti non specificati altrimenti	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R4 - R12 – R13	D.Lgs. 151/05 + DM 5/02/98 + Regolamento 333/2011 (per i metalli prodotti dalle precedenti normative)
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelle di cui alla voce 160215	R4 - R12 – R13	D.Lgs. 151/05 + DM 5/02/98 + Regolamento 333/2011 (per i metalli prodotti dalle precedenti normative)
170201	Legno	R12 – R13	
170202	Vetro	R12 – R13	
170401	Rame, bronzo, ottone	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
170402	Alluminio	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011
170403	Piombo	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011
170404	Zinco	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011
170405	Ferro e acciaio	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011
170406	Stagno	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011
170407	Metalli misti	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
191201	Carta e cartone	R12 – R13	
191202	Metalli ferrosi	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011
191203	Metalli non ferrosi	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
191204	Plastica e gomma	R12 – R13	
191205	Vetro	R12 – R13	
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R12 – R13	
191208	Prodotti tessili	R12 – R13	
200101	Carta e cartone	R12 – R13	
200102	Vetro	R12 – R13	
200110	Abbigliamento	R12 – R13	
200111	Prodotti tessili	R12 – R13	
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R4 - R12 – R13	D.Lgs. 151/05 + DM 5/02/98 + Regolamento 333/2011 (per i metalli prodotti dalle precedenti normative)
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	R12 – R13	
200139	Plastica	R12 – R13	
200140	Metallo	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
200307	Rifiuti ingombranti	R4 - R12 – R13	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014

2. Le operazioni di recupero ammesse sono le seguenti:

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

R12: scambio di rifiuti per sottoporli a d una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11;

R4: Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici.

3. La potenzialità massima di trattamento è fissata in 20.000 t/anno e in 66 t/giorno, la massima capacità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso in impianto è fissata in 850 t.

4. La massima quantità stoccabile dei rifiuti appartenenti ai punti 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. non deve superare le 570 tonnellate<sup>24</sup>.

<sup>24</sup>Il dettaglio delle quantità e delle aree di stoccaggio dei rifiuti appartenenti ai punti 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. sono riportate nel documento al n. prot. 9541 del 30/01/2014 al capitolo “calcolo delle garanzie finanziarie”;

5. per i rottami di ferro, acciaio e alluminio e sue leghe la cessazione della qualifica di rifiuto è possibile solo previo rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal Regolamento (UE) n. 333/2011.
6. Per i rifiuti costituiti da rame la cessazione della qualifica di rifiuto è possibile solo previo rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal Regolamento (UE) n. 715/2014 .
7. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero per le frazioni merceologiche per cui non possono essere applicati i regolamenti comunitari di cui sopra la produzione di MPS avverrà solo in conformità a quanto previsto dal D.M. 05/02/98.
8. I rifiuti identificati con codice CER “voce a specchio”, classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale.
9. Eventuali rifiuti non conformi alla presente autorizzazione, rinvenuti nei carichi in entrata, devono essere stoccati sotto sistemi di copertura, adottando idonei accorgimenti tecnici per evitare dispersioni al di fuori di tali coperture, in attesa di sollecito invio a recupero/smaltimento secondo la normativa vigente.
10. La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformita' al progetto approvato con determinazione n. 4913/14 del 9 dicembre 2014, successivamente modificato per modifica “non sostanziale”, nelle aree previste secondo il layout trasmesso in data 26 aprile 2019<sup>25</sup> “tavola 02 stato di modifica”.
11. La gestione dei rifiuti deve essere svolta esclusivamente all'interno del capannone.
12. La ditta deve trasmettere alla Provincia, con frequenza annuale, copia dei formulari relativi allo smaltimento delle acque raccolte nella vasca a tenuta che dovrà essere svuotata da parte di ditte specializzate ed autorizzate al raggiungimento dei 2/3 di riempimento della vasca stessa. A tal fine deve essere mantenuto funzionante l'avvisatore acustico e/o visivo previsto dal progetto.
13. Su tutti i rottami o altri materiali metallici di risulta deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica, così come previsto nel testo vigente del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii., all'art. 157. La registrazione dei controlli effettuati per la sorveglianza radiometrica, deve essere a disposizione degli organi di vigilanza.
14. Nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri.
15. La viabilità deve essere mantenuta in buono stato di pulizia e manutenzione, in modo da non dar luogo ad emissioni di polveri.
16. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
17. Le emissioni sonore durante la gestione dell'impianto di recupero dei rifiuti devono

---

<sup>25</sup> Atti della Provincia prot. n. 22354 del 26/04/2019.

rispettare i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Veronella.

#### Garanzie finanziarie

18. Deve essere inviata alla Provincia, la garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa (in minimo 3 esemplari originali<sup>26</sup>), redatta secondo lo schema di polizza riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 29 dicembre 2014, n. 2721, con in allegato la copia originale o conforme dell'atto di conferimento (procura<sup>27</sup>, ...) attestante i poteri di firma del rappresentante (agente firmatario) del fidejussore, unitamente alle copie dei documenti d'identità del rappresentante del fidejussore stesso e del contraente (l'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario); in alternativa alla procura potrà essere inviata la dichiarazione del legale rappresentante<sup>28</sup> (firmata ed accompagnata da copia del documento di identità) della Compagnia assicurativa o bancaria che attesti i poteri delegati all'agente firmatario, con riguardo alla data e al valore, oppure copia di recente visura camerale della Compagnia assicurativa o bancaria nella parte riferita ai dati dell'agente firmatario della fidejussione.

19. Deve essere osservato quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 ed eseguire l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione e successivamente con frequenza almeno biennale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione; vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale; il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al Settore Ambiente della Provincia e al Dipartimento ARPAV per la sua approvazione); così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della DGRV n. 242 del 09/02/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate.

20. In caso di cessazione dell'attività dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti e l'assenza di contaminazione delle matrici ambientali<sup>29</sup>, comunicando le risultanze<sup>30</sup> delle indagini a Provincia, Comune, Ulss ed Arpav.

21. Ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito alla gestione dell'impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia.

#### Valutazione di incidenza

22. La ditta è tenuta a trasmettere al Comune di Valeggio S.M. e per conoscenza alla Provincia, entro 60 giorni:

a) evidenza di aver effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento,

<sup>26</sup> Relativi a beneficiario, fidejussore e contraente.

<sup>27</sup> Di recente stesura, cioè contestuale alla sottoscrizione della fidejussione; in alternativa potrà essere inviata, la vecchia procura, ma autenticata da un notaio in data recente, cioè sempre contestualmente alla sottoscrizione della fide

<sup>28</sup> Sarà necessario dimostrare tale qualifica (non con un autocertificazione).

<sup>29</sup> Suolo, sottosuolo e acque di falda.

<sup>30</sup> Allegare il Piano di Caratterizzazione (rif. D.Lgs. 152/2006 art. 242) alla comunicazione di cessazione dell'attività.



trasmettendo entro il suddetto termine a Provincia, Comune ed Arpav copia del provvedimento che ne attesti l'avvenuta effettuazione;

b) oppure, nel caso in cui la procedura non sia già stata effettuata, è tenuta ad effettuare la “verifica della necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza”, di cui alla DGRV 1400/2017, in conformità a quanto previsto dalla medesima Deliberazione, all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1)<sup>31</sup>, provvedendo a trasmettere a Comune<sup>32</sup>, Provincia e Arpav, entro il suddetto termine di 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, gli esiti della suddetta verifica, nonché la documentazione prevista al punto 3.4. dell'Allegato A alla citata DGRV 1400/2017<sup>33</sup>. Il mancato rispetto del termine anzidetto comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

## Avvertenze

La presente determinazione è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere tenute aggiornate secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. Tali disposizioni potranno essere integrate con indirizzi operativi predisposti da questa Provincia di Verona in relazione a quanto previsto dalle suddette deliberazioni della Giunta Regionale. La mancata prestazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi. L'autorizzazione per l'impianto in oggetto ha carattere di provvisorietà, fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; in particolare, qualora le MPS proposte non siano

<sup>31</sup> “Il proponente verifica se il piano, il progetto o l'intervento è ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2. Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all'autorità competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2.”

<sup>32</sup> In conformità a quanto già comunicato con nota provinciale del 18/12/2017, prot. 107057: “nei procedimenti relativi a provvedimenti autorizzativi ambientali per l'esercizio di attività produttive in cui il titolo provinciale ha anche valenza di approvazione del progetto (es: per gli impianti di recupero rifiuti approvati assorbendo il titolo edilizio comunale - ex art. 29 quater o 208 del D.Lgs. 152/06), o eventualmente nei successivi procedimenti di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il caso in cui non ci sia evidenza che l'ente competente abbia già provveduto, verrà comunque richiesta l'attivazione del procedimento presso il Comune, in quanto ai sensi dell'art.23 comma 2 lettere c) e d) della LR 3/2000, la Provincia raccoglie le istruttorie parziali ed i pareri dai vari soggetti competenti; in tal caso, il provvedimento autorizzativo provinciale assorbirà sia l'istruttoria comunale relativa ai titoli edilizi che quella relativa alla procedura di Vinca. In questo caso il provvedimento provinciale darà atto dell'espletamento della procedura di VINCA e dei suoi esiti proprio in relazione alla sussistenza competenza a recepire la valutazione di competenza di altri”;

<sup>33</sup> “Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 2.2 per i quali **non è necessaria la valutazione di incidenza**, dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 2.2 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve presentare la “relazione tecnica” con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000.

Il proponente di **piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza** (non elencati quindi al paragrafo 2.2) deve presentare la seguente documentazione: lo studio per la valutazione di incidenza; la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso dell'autorità competente; la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F; il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento.

Tali elaborati devono essere inoltrati all'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza a mezzo PEC, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque da un supporto digitale.”

riconducibili ad una tipologia prevista nei suddetti decreti, tali prodotti ottenuti dal processo produttivo proposto dovranno essere considerati rifiuti (e non MPS) e pertanto l'autorizzazione per l'impianto in oggetto dovrà essere considerata non più valida, per la parte relativa a tali MPS.

In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura esistente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

La normativa di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuti relativamente ai materiali metallici è il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011.

La normativa di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuti relativamente ai materiali non metallici è il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con particolare riguardo a quanto stabilito ai paragrafi "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" dell'Allegato 1, Suballegato 1, del citato decreto ministeriale;

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Le prescrizioni formulate nel presente atto potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13<sup>34</sup>, del D. Lgs. 152/2006.

In caso di inosservanza delle prescrizioni l'autorità competente, secondo la gravità dell'infrazione, procede<sup>35</sup>: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il presente provvedimento viene consegnato alla società di Ferrometal S.r.l. e trasmesso al Comune di Veronella, all'Osservatorio Rifiuti della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, all'Ufficio Atti Deliberativi della Provincia, al Dipartimento di prevenzione dell'ULSS n. 9 "Scaligera", nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

## **A chi ricorrere**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso

<sup>34</sup>Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;  
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;  
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

<sup>35</sup>Ai sensi dell' art. 210, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

al giudice amministrativo<sup>36</sup> o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica<sup>37</sup>.

Il dirigente  
dott. Paolo Malesani

---

<sup>36</sup> Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

<sup>37</sup> Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.